

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n.128

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

(...omissis...)

Art. 17.

Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc

1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

(...omissis...)

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita'
produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli